



**COMUNE DI GHIFFA**

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

SERVIZIO URBANISTICA • EDILIZIA PRIVATA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA  
LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI DI CUI  
ALL'ART. 2 COMMA 1 DELLA L.R. 3 AGOSTO 2004, n. 19**

**Redazione testo**

*Il presente documento è stato elaborato sulla base delle indicazioni di indirizzo dell'Amministrazione del Comune di Ghiffa, grazie ai risultati di una collaborazione di ricerca con il Dipartimento di Elettronica del Politecnico di Torino (anno 2008).*

**Il Sindaco**

Roberto Suman

**Il Responsabile del Servizio  
Urbanistica ed edilizia privata**

Arch. Mileto Attilio

## ***Indice***

### **Capo I:** Oggetto e finalità

Art. 1 (Oggetto)

Art. 2 (Finalità)

Art. 3 (Campo di applicazione)

### **Capo II:** Definizione di aree e zone ai fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni

Art. 4 ( Impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni)

Art. 5 (Impianti per radiodiffusione sonora televisiva e radar)

### **Capo III:** Disciplina per la localizzazione degli impianti

Art. 6 (Criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni)

Art. 7 (Criteri per la localizzazione degli impianti di radiodiffusione sonora televisiva e radar)

### **Capo IV:** Procedure per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e alla modifica degli impianti

Art. 8 (Procedura per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni)

Art. 9 (Procedure semplificate)

### **Capo V:** Indicazioni per la redazione del programma contenente le proposte per la localizzazione degli impianti

Art. 10 (Contenuti del programma localizzativo)

Art. 11 (Proposte localizzative)

Art. 12 (Modalità di redazione e presentazione del programma)

### **Capo VI:** Spese per le attività istruttorie

Art. 13 (Determinazione delle spese)

Art. 14 (Determinazione quota Provincia e ARPA)

## **CAPO I**

### **OGGETTO E FINALITA'**

#### Articolo 1 (*Oggetto*)

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la localizzazione, l'installazione, la modifica ed il controllo degli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile, telecomunicazioni, i radar e gli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva in attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. 3 agosto 2004, n. 19 e della D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16- 757.

#### Articolo 2 (*Finalità*)

1. Il presente regolamento persegue la finalità di:

- a) fissare i criteri per la localizzazione degli impianti attraverso l'individuazione delle aree sensibili, delle zone di vincolo, delle zone di installazione condizionata, delle zone di attrazione e di quelle neutre;
- b) fissare le procedure semplificate e le condizioni agevolate per l'installazione degli impianti;
- c) determinare le spese per le attività istruttorie;
- d) indicare i contenuti dei programmi localizzativi di ogni singolo gestore secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757.

#### Articolo 3 (*Campo di applicazione*)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli impianti radioelettrici (di seguito denominati impianti) compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione di cui all'art. 2 comma 1 della L.R. 3 agosto 2004, n. 19 (di seguito denominata legge).

2. Sono esclusi dalla localizzazione, così definita all'art.2 della lettera a) del presente Regolamento, gli impianti di cui all'art. 2 comma 3 lettera a) della legge (impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt) salvo quanto previsto dal successivo articolo 9.

3. Per le altre tipologie di impianti oggetto di disciplina dell'art. 2 comma 3 della legge (apparati per radioamatori, impianti o apparecchiature con potenza non superiore a 20 Watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e protezione civile, per prove tecniche finalizzate alla verifica funzionale di nuovi apparati o nuove tecnologie di rete, per esigenze di servizio non prevedibili, quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti) si applicano le disposizioni di cui all'allegato a) della D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802.

**CAPO II**  
**DEFINIZIONI DI AREE E ZONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI CRITERI PER LA**  
**LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E**  
**TELECOMUNICAZIONI**

Articolo 4  
*(Impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni)*

1. Ai fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni si definiscono:

- a) **Aree sensibili:** singoli edifici dedicati in tutto o in parte alla salute, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile, residenze per anziani, nonché le relative pertinenze per tutte le tipologie citate (ad esempio: terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi lastrici solari);

Le zone sensibili sono individuate nella planimetria allegata al presente Regolamento;

b) **Zone di installazione condizionata:**

- I. area compresa nel raggio di 30 m. dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
- II. beni culturali di cui all'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio);
- III. centri storici di cui all'art. 24 p. 1 e 2 della L.R. 56/77 e definiti dall'art.... delle norme tecniche del P.R.G. e opportunamente individuate nel tavole del P.R.G. ;
- IV. aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia);
- V. aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area;

Le zone di installazione condizionata sono individuate nella planimetria allegata;

c) **Zone di attrazione:**

- I. aree esclusivamente industriali;
- II. aree individuate dall'Amministrazione Comunale comprese aree o edifici di proprietà comunale;

Le zone di attrazione sono individuate nella planimetria allegata;

d) **Zone neutre:**

- I. aree del territorio comunale non comprese nelle zone o aree di cui ai precedenti punti a), b), c).

Articolo 5  
(Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva e radar)

1. Ai fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva si definiscono:

a) **Aree sensibili:**

Singoli edifici dedicati in tutto o in parte alla salute, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile, residenze per anziani, nonché le relative pertinenze per tutte le tipologie citate (ad esempio: terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi lastrici solari) individuati nella cartografia allegata;

b) **Zone di vincolo:**

- I. centri storici come identificati dall'art. 24 p. 1 e 2 della L.R. 56/77 e definiti dall'art. 24 delle norme tecniche del P.R.G. e opportunamente individuate nelle tavole del P.R.G.;
- II. aree urbane ricadenti all'interno del perimetro appositamente individuato nell'allegata cartografia, derivante dall'individuazione dei centri edificati di cui alla L.R. 56/77 e dei centri abitati di cui al D.Lgs 285/92 opportunamente individuate nelle tavole del P.R.G.;

le zone di vincolo sono individuate nella planimetria allegata;

c) **Zone di installazione condizionata:**

- I. area compresa nel raggio di 30 m. dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
- II. beni culturali di cui all'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio);
- III. aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia);
- IV. aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area;

le zone di installazione condizionata sono individuate nella planimetria allegata;

d) **Zone di attrazione:**

- I. aree esclusivamente industriali;
- II. aree individuate dall'Amministrazione Comunale comprese aree o edifici di proprietà comunale;

le zone di attrazione sono individuate nella planimetria allegata;

e) **Zone neutre:**

- I. aree del territorio comunale non comprese nelle zone o aree di cui ai precedenti punti a), b), c), d).

### **CAPO III**

#### **DISCIPLINA PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

##### **Articolo 6**

*(Criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni)*

1. In tutte le aree classificate sensibili è vietata l'installazione degli impianti di cui al presente articolo. I beni e le aree di cui all'art.4 comma 1 lettera b) del presente regolamento, nel caso in cui ricadano all'interno delle aree classificate sensibili, ricadono nel divieto di cui al presente comma.

2. Il divieto di cui al punto precedente può essere derogato per singoli beni qualora, per l'attività in essi svolta e previa richiesta del titolare dell'attività, si rende necessaria una copertura radioelettrica. La richiesta di deroga verrà esaminata dall'Amministrazione Comunale e potrà essere concessa sentita la Commissione Urbanistica.

3. La realizzazione degli impianti nelle zone di installazione condizionata è ammessa nei casi in cui il gestore dimostri che la copertura radioelettrica del territorio non risulti realizzabile attraverso la costruzione del singolo impianto in altra area; la necessità dovrà essere dimostrata allegando dettagliata documentazione tecnica. Tali localizzazioni saranno oggetto di concertazione tra Amministrazione Comunale ed i gestori degli impianti.

4. Nelle zone di attrazione l'installazione degli impianti è sempre ammessa e si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 9.

5. Nelle zone neutre l'installazione degli impianti è sempre ammessa. Tuttavia, al fine di minimizzarne l'impatto visivo, forma e dimensioni delle strutture di sostegno delle antenne dovranno essere oggetto di concertazione tra Amministrazione Comunale ed i gestori degli impianti. Nelle zone neutre si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 9 nel caso in cui il richiedente proponga la sostituzione di impianti preesistenti finalizzata alla riduzione dei livelli di esposizione della popolazione. La valutazione di tale riduzione dovrà essere certificata dall'A.R.P.A. La realizzazione di nuovi impianti nelle zone neutre dovrà comunque essere oggetto di concertazione tra l'Amministrazione Comunale e i gestori degli impianti.

6. Per la realizzazione di impianti nelle zone di installazione condizionata, nelle zone neutre e nelle zone di attrazione per tutti gli impianti che presentano le caratteristiche di seguito riportate, si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 9:

- a) impianti che su proposta del Comune o autonomamente inseriti nei programmi localizzativi da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete sulla base di quanto indicato dal richiedente e avallato dal parere preventivo formulato dall'A.R.P.A.  
Gli impianti proposti dal Comune non sono soggetti agli oneri di istruttoria.
- b) impianti microcellulari. A questo scopo sono da intendersi come microcellulari tutti gli impianti con potenza di apparato inferiore a 5 W, dimensione massima delle antenne inferiore a 1,2 m e EIRP inferiore a 20dBW

7. Mantenendo la rigorosa applicazione delle prescrizioni relative ai commi da 1 a 6 del presente articolo, le aree di proprietà Comunale devono costituire titolo preferenziale nella scelta localizzativa degli impianti.

#### Articolo 7

*(Criteri per la localizzazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e radar)*

1. In tutte le aree classificate sensibili o zone di vincolo l'installazione degli impianti di cui al presente articolo è vietata. Dette zone rappresentano formulazione di grado di divieto superiore, rispetto ad ogni altra zona definita dal presente Regolamento.

2. Nelle zone di installazione condizionata la realizzazione degli impianti è ammessa qualora il gestore dimostri la indispensabilità dell'area in coerenza con i piani di assegnazione delle frequenze approvati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il divieto può essere derogato, previo parere favorevole dell'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Urbanistica.

3. La realizzazione di nuovi impianti nelle zone neutre dovrà essere oggetto di concertazione tra l'Amministrazione Comunale e i gestori degli impianti.

4. L'installazione di impianti nelle zone di installazione condizionata, nelle zone neutre e nelle zone di attrazione per tutti gli impianti che presentano le caratteristiche di seguito riportate si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 9:

- 1) utilizzo dei sistemi multiplexing per impianti radiotelevisivi, se finalizzati ad una significativa riduzione delle emissioni e all'ammodernamento degli impianti trasmettenti.
- 2) impianti che sostituiscano soluzioni tecnologiche in via di dismissione, e per le quali si possa provare un'effettiva riduzione delle emissioni.

5. Mantenendo la rigorosa applicazione delle prescrizioni relative ai commi da 1 a 3 del presente articolo, le aree di proprietà Comunale devono costituire titolo preferenziale nella scelta localizzativa degli impianti.

**CAPO IV**  
**PROCEDURE PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**  
**ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI**

Articolo 8  
*(Procedura per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni)*

1. Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al Comune e contestualmente all'A.R.P.A. domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto.
2. La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione per gli impianti con potenza in singola antenna maggior di 20 Watt o con dichiarazione di inizio di attività (D.I.A.) per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 Watt ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 secondo le modalità della D.G.R. 14 giugno 2004 n. 15-12731 come modificata dalla D.G.R. 12 agosto 2004 n. 112 –13293 ad eccezione delle procedure semplificate di cui al successivo articolo 9).
3. Alle domande dovrà essere allegata l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per l'attività istruttoria di cui al successivo articolo 14 e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi per la concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella stessa domanda.
4. Al momento della presentazione della domanda l'ufficio comunale abilitato a riceverla comunica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all'A.R.P.A. tale indicazione.
5. Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti già provvisti di titolo autorizzativo aventi caratteristiche di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.
6. Il Comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 87 del D.Lgs. 259/2003.
7. L'A.R.P.A. esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della L. 22 febbraio 2001, n.36 e relativi provvedimenti di attuazione previa verifica della correttezza, completezza e congruenza della documentazione prodotta.
8. Il Comune rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico; l'autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.

9. Il Comune può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione degli impianti non inseriti nel programma localizzativi di cui al successivo art 10 in caso di ragioni di indifferibilità e urgenza motivate dal gestore.

Il Comune trasmette all'ARPA e al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o, in caso di silenzio-assenso la data di avvenuta formazione, o dei provvedimenti di diniego.

10. Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento espresso oppure dalla formazione del silenzio-assenso. Il gestore, sulla base delle disposizioni del vigente Regolamento Edilizio, ai fini della verifica delle opere, comunica al Comune la data di inizio e fine lavori.

11. in caso di realizzazione di opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico, come individuate dall'art. 88 del D.Lgs 259/2003, ai sensi dell'art. 61 del vigente Regolamento Edilizio, corre l'obbligo di esporre apposito cartello di cantiere.

12. Prima dell'attivazione degli impianti i gestori o i proprietari certificano al Comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico secondo le modalità e le procedure della D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802.

13. Il Comune provvede a trasmettere all'ARPA comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

#### Articolo 9 (*Procedure semplificate*)

1. In tutti i casi in cui si fa riferimento alle procedure semplificate richiamate negli articoli precedenti si applicano le seguenti procedure:

- a) nel caso di impianti punto – punto ( ponti - radio) con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 2 Watt i gestori o i proprietari inviano al Comune e all'A.R.P.A. esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell'impianto compilata uniformemente al modello del sub allegato I di cui alla D.G.R. 2 novembre 2004, N. 19 – 13802 e i diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante di cui al sub allegato II della richiamata deliberazione.

La comunicazione costituisce titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto e all'esercizio dell'attività.

- b) per tutti gli impianti fissi con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 5 Watt compresi nei programmi localizzativi presentati dai gestori, il silenzio assenso di cui all'art. 87, comma 9 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 si intende formato entro 45 gg. dalla presentazione della documentazione. Quest'ultima dovrà essere prodotta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 e secondo le modalità adottate con D.G.R. 14 giugno 2004 n. 15-12731 come modificate dalla D.G.R. 12 agosto 2004 n. 112 - 13293 o secondo diverse modalità che potrebbero essere oggetto di eventuali modifiche da parte della Regione.

- c) per tutti gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 5 Watt e minore di 20 Watt il silenzio assenso di cui all'art 87, comma 9, del D.Lgs. 259/2003 si intende formato entro 60 gg. dalla presentazione della D.I.A.
- d) per tutti gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 Watt il silenzio assenso di cui all'art. 87, comma 9, del D.Lgs 259/2003 si intende formato entro 75 gg. dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione.

**CAPO V**  
**INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA CONTENENTE LE**  
**PROPOSTE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

Articolo 10  
*(Contenuti del programma localizzativo)*

Il programma localizzativo deve contenere la dimensione del parco impianti per il quale il gestore intende richiedere autorizzazione all'istallazione nell'arco temporale di un anno, evidenziando:

- a) le principali caratteristiche tecniche:
  - I. ***tipologia di rete cui l'impianto è destinato,***
  - II. ***tipologia di servizio (punto-punto, punto-multipunto, cellulare o broadcasting)***
  - III. ***tipologia di trasmettitore utilizzato (inferiore a 2W, compreso tra 2 W e 5 W, compreso tra 5 W e 20 W, superiore a 20 W)***
  - IV. ***zona di ubicazione, riportata in modo indicativo su mappa allegata***
- b) le ragioni che sorreggono l'incremento della rete (ad es. aumento popolazione utente, copertura radioelettrica o qualità del servizio, razionalizzazione, potenziamento, sostituzione impianti).

Nel programma localizzativo potrà essere indicato l'investimento necessario alla realizzazione del programma unitamente agli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale.

2. Sono esclusi dal programma localizzativo gli impianti di cui all'art. 2, comma 3, della legge (impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt, impianti o apparecchiature con potenza non superiore a 20 Watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili, quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti)

3. Possono essere tuttavia inclusi nel programma localizzativo gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt al solo fine dell'applicazione delle procedure semplificate di cui al precedente articolo 9.

Articolo 11  
*(Proposte localizzative)*

1. Il programma localizzativo deve indicare per ogni impianto o gruppo di impianti la localizzazione evidenziando le possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati similari già esistenti. Il Comune organizzerà incontri con gruppi di gestori al fine di promuovere la condivisione di impianti appartenenti a diversi gestori su medesime strutture.

- 2. Per localizzazione deve intendersi l'individuazione di un'area circoscritta di possibile collocazione o di un puntuale sito di installazione dell'impianto.

Articolo 12  
*(Modalità di redazione e presentazione del programma)*

1. I gestori devono presentare, in formato cartaceo ed elettronico, il programma localizzativo al Comune e alla Provincia indicando anche i siti oggetto del programma dell'anno precedente per i quali non sia stata ancora avanzata domanda di autorizzazione.
2. I gestori possono altresì integrare il programma con cadenza trimestrale nel caso di variazioni del numero, delle localizzazioni e delle caratteristiche principali degli impianti.
3. La presentazione del programma non è dovuta qualora non è prevista alcuna richiesta di autorizzazione all'installazione di impianti nel corso dell'anno a cui si riferisce il programma stesso.

Articolo 13  
*(Condivisione dei programmi localizzativi)*

1. L'Amministrazione comunale, in considerazione degli studi operati dal Politecnico di Torino che definiscono lo stato dell'arte relativamente alle reti di telecomunicazione insediate sul territorio comunale, avvia appositi confronti con i gestori in merito ai piani annuali rispettivamente presentati, al fine di condividere le proposte formulate dagli stessi, ottimizzare la localizzazione degli impianti, promuovere la possibilità di condivisione di strutture da parte dei gestori. Per la condivisione dei programmi localizzativi, l'Amministrazione comunale, data la natura tecnica dell'argomento, si avvarrà di opportune consulenze esterne fornite da enti pubblici, università od altro organismo accreditato in materia. La condivisione di tali programmi avverrà anche mediante la consultazione della Commissione Consigliare Politiche Ambientali e dei Consigli Circoscrizionali competenti per territorio.
2. In ossequio al principio partecipativo di cui all'art.7 comma 2 della legge, ed a quanto espresso al comma precedente, l'Amministrazione comunale promuove iniziative di informazione e pubblicizzazione dei piani localizzativi, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

**CAPO VI**  
**SPESE PER LE ATTIVITA' ISTRUTTORIE**

Articolo 14  
*(Determinazione delle spese)*

1. L'installazione di impianti nelle zone di installazione condizionata, nelle zone neutre e nelle zone di attrazione per tutti gli impianti che presentano le caratteristiche di seguito riportate si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 9: Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, sono determinate come segue e saranno dovute anche in caso di eventuale diniego:

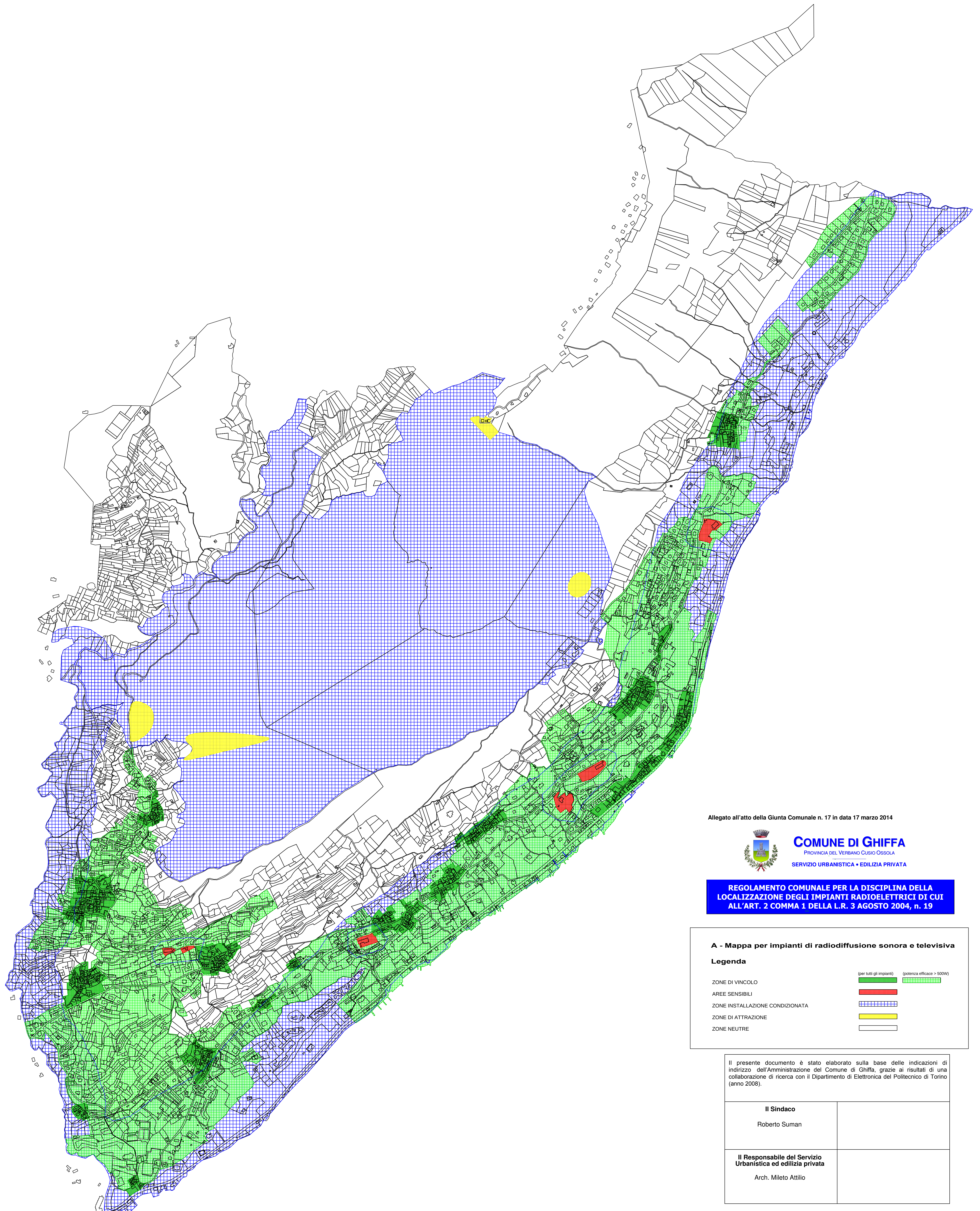
- A. per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 Watt inseriti nel contesto non edificato, così come individuato nella planimetria allegata, € 400,00; per quelli inseriti in contesto edificato, € 1.000,00;
- B. per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 Watt inseriti nel contesto non edificato € 300,00; per quelli inseriti in contesto edificato, € 900,00;
- C. per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui all'art. 9 nonché per quelli oggetto dell'ultimo comma degli articoli 6 e 7 del presente Regolamento inseriti in contesto non edificato, € 200,00; per quelli inseriti in contesto edificato, € 500,00;
- D. per la modifica di impianti già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per cento.

2. Ai fini della presentazione dell'istanza di autorizzazione, della D.I.A. e dei relativi pagamenti delle spese, non costituiscono modifica gli interventi sugli impianti, già provvisti di titoli autorizzativi, aventi caratteristiche di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti dell'impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli impianti stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

3. Il pagamento delle spese istruttorie deve essere effettuato al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA mediante versamento su apposito conto corrente presso la banca Commercio e Industria di Ghiffa – Tesoreria Comunale.

Articolo 15  
*(Determinazione quota di spettanza Provincia e ARPA)*

- 1. Le spese determinate nel precedente art. 14 dovranno essere versate al Comune e alla Provincia competente nella misura rispettivamente del 80 per cento e del 20 per cento, secondo le modalità stabilite dai rispettivi Enti.
- 2. Il 40 per cento delle spese introitate dal Comune verranno versate all'ARPA con periodicità trimestrale.



Allegato all'atto della Giunta Comunale n. 17 in data 17 marzo 2014



**COMUNE DI GHIFFA**  
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA  
SERVIZIO URBANISTICA • EDILIZIA PRIVATA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA  
LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTTRICI DI CUI  
ALL'ART. 2 COMMA 1 DELLA L.R. 3 AGOSTO 2004, n. 19**

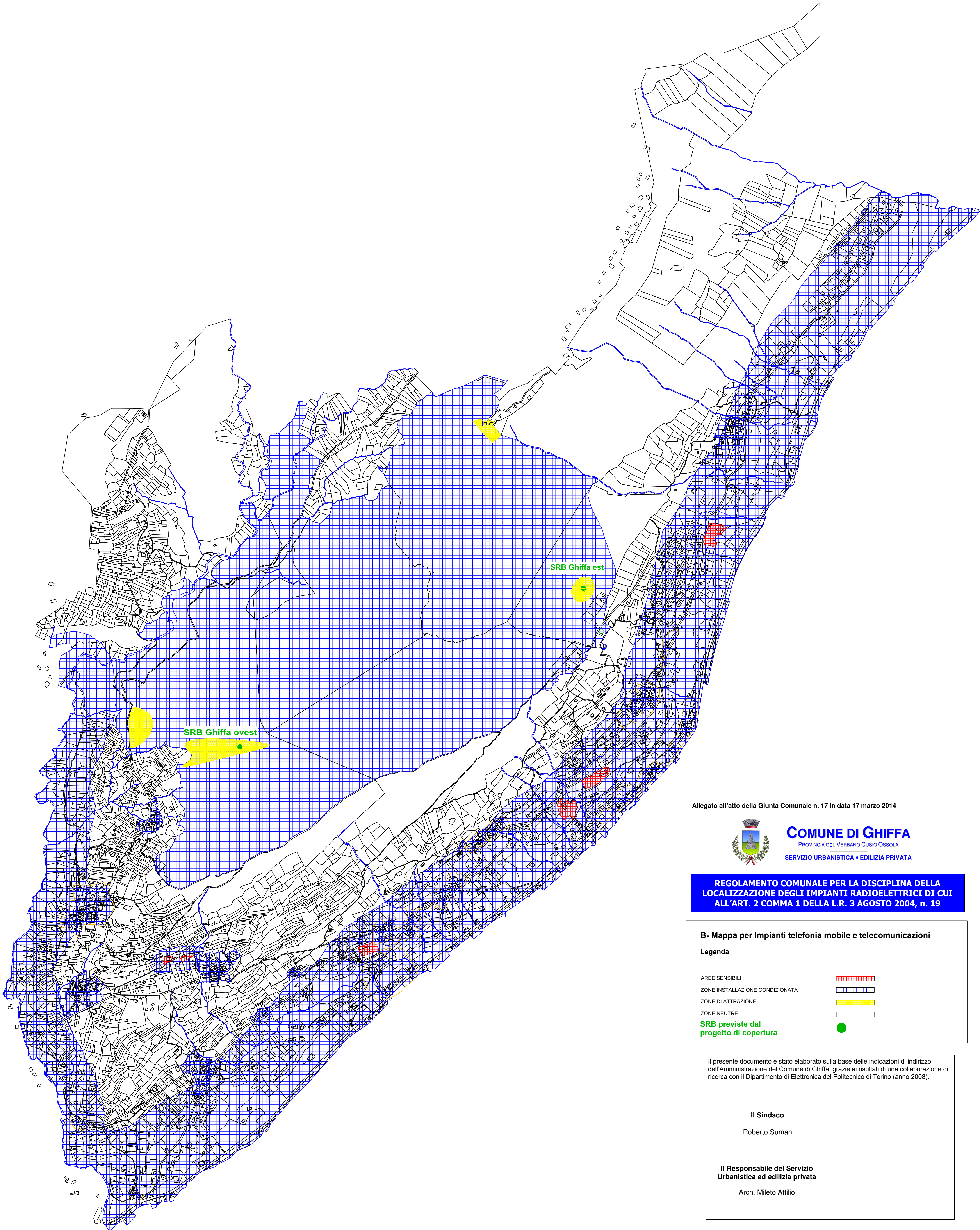
**A - Mappa per impianti di radiodiffusione sonora e televisiva**

**Legenda**

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| ZONE DI VINCOLO                 | (per tutti gli impianti) (potenza efficace > 500W) |
| AREE SENSIBILI                  |                                                    |
| ZONE INSTALLAZIONE CONDIZIONATA |                                                    |
| ZONE DI ATTRAZIONE              |                                                    |
| ZONE NEUTRE                     |                                                    |

Il presente documento è stato elaborato sulla base delle indicazioni di indirizzo dell'Amministrazione del Comune di Ghiffa, grazie ai risultati di una collaborazione di ricerca con il Dipartimento di Elettronica del Politecnico di Torino (anno 2008).

|                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Il Sindaco</b><br>Roberto Suman                                                              |  |
| <b>Il Responsabile del Servizio<br/>Urbanistica ed edilizia privata</b><br>Arch. Mileto Attilio |  |



Allegato all'atto della Giunta Comunale n. 17 in data 17 marzo 2014



**COMUNE DI GHIFFA**  
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

SERVIZIO URBANISTICA • EDILIZIA PRIVATA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA  
LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI DI CUI  
ALL'ART. 2 COMMA 1 DELLA L.R. 3 AGOSTO 2004, n. 19**

**B- Mappa per Impianti telefonia mobile e telecomunicazioni**

**Legenda**

|                                                   |  |
|---------------------------------------------------|--|
| AREE SENSIBILI                                    |  |
| ZONE INSTALLAZIONE CONDIZIONATA                   |  |
| ZONE DI ATTRAZIONE                                |  |
| ZONE NEUTRE                                       |  |
| <b>SRB previste dal<br/>progetto di copertura</b> |  |

Il presente documento è stato elaborato sulla base delle indicazioni di indirizzo dell'Amministrazione del Comune di Ghiffa, grazie ai risultati di una collaborazione di ricerca con il Dipartimento di Elettronica del Politecnico di Torino (anno 2008).

**Il Sindaco**

Roberto Suman

**Il Responsabile del Servizio  
Urbanistica ed edilizia privata**

Arch. Mileto Attilio